

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Marco Corti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

Adempimenti integrativi dell'efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dal frontespizio. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, l'atto è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Addì, 10.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Liverani Minzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

oppure _____

~~Copia conforme all'originale, omessi gli allegati dalla lettera _____ alla lettera _____.~~

,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Liverani Minzoni

Addì, **10.07.2021**



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Pubblicato all'Albo Pretorio informatico

dal 10.07.2021

al 25.07.2021

N. reg. 359

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

ATTO N. 31 in data: 30.06.2021

COPIA

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.

Il giorno **trenta** del mese **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20.30**, nel Palazzo Comunale, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 11 Consiglieri. E cioè:

		PRESENTI / ASSENTI
1	MOLASCHI PAOLO PRIMO	Presente
2	RICCARDI GIUSEPPE	Presente
3	CORTI MARCO	Presente
4	MORONI MELISSA	Presente
5	GARBELLI GIUSEPPE	Presente
6	VALDAMERI MARCO FRANCESCO	Presente
7	GRANDE ROSA	Presente
8	LADINA ARIANNA	Assente
9	AIOLFI GIACOMO	Presente
10	CALZI DAVIDE	Presente
11	BIBIANI PALMIRO ANGELO	Presente
12	SPONCHIONI AUGUSTO	Assente
13	OGLIARI ALFREDO	Presente
	Totali	N. 11 presenti N. 2 assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. Massimo Liverani Minzoni**

Il presidente, Sig. **Marco Corti** invita i Signori Consiglieri ad esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 IN DATA 30.06.2021

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.

Interventi

Il Presidente lascia la parola alla Dott.ssa Giovanna Manara (presente in aula), che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Alle ore 20,52 entra in aula il Consigliere Marco Franceso Valdameri. I Consiglieri presenti sono quindi N. 11 sul totale di N. 13 (compreso il Sindaco) assegnati all'Ente.

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D.L.vo N. 267/2000;
- l'art. 1, comma 641-668 della Legge 14/2013 e ss.mm.ii;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 N. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 N. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 N. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, N. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, N. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda

la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione Consiglio Comunale N. 51 del 10.07.2014, disciplinante la componente TARI ai titoli 1 (Disposizioni generali), 3 (Disciplina della Tassa sui Rifiuti), 5 (Disposizioni comuni);

Preso atto delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152, dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, N. 116, in materia di

- Eliminazione della potestà da parte dei Comuni di assimilazione ai rifiuti urbani
- Introduzione di nuova classificazione dei rifiuti (in urbani e speciali)
- Introduzione della facoltà per le utenze non domestiche di rivolgersi ad operatori privati per il conferimento dei propri rifiuti urbani, con conseguente fuoriuscita dal servizio pubblico
- Sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie ove si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani (aree di lavorazione e magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali)

Considerato che:

- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, N.56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 53, comma 16, della legge N. 388/2000, prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*
- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, N. 69 prevede che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*

Ritenuto opportuno procedere alla approvazione di un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato sotto la lettera **“B”**, in sostituzione di quello vigente, approvato con deliberazione C.C. N. 51 del 10.04.2014;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, N. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, N. 267;

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente provvedimento sotto la lettera **“C”**;

Decisione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione **“Preambolo (riferimenti normativi)”** del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione **“Illustrazione attività (premessa e motivazione)”** del presente atto, condividendole e facendole proprie;
con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. 0:

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0.

DELIBERA

- 1) di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 39 (trentanove) articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021, come previsto dall'art. 30 comma 5 del decreto legge 22 marzo 2021, N. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, N. 69;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, N. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: N. 11;
- Consiglieri votanti: N. 11;
- Consiglieri astenuti: N. 0:

- Voti favorevoli: N. 11;
- Voti contrari: N. 0.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VAIANO CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato "A"

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 IN DATA 30.06.2021

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione.

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to **Dott.ssa Giovanna Manara**

Vaiano Cremasco, 30.06.2021

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to Dott.ssa Giovanna Manara


Vaiano Cremasco, 30.06.2021



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 31 del 30.06.2021**

INDICE

Art. 1	<i>Presupposto</i>	3
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	3
Art. 3	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>	6
Art. 4	<i>Soggetti passivi</i>	6
Art. 5	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	6
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	7
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	8
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali– riduzioni superficiali</i>	9
Art. 9	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	10
Art. 10	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	11
Art. 11	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	12
Art. 12	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	12
Art. 13	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	12
Art. 14	<i>Piano economico-finanziario</i>	13
Art. 15	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	13
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	14
Art. 17	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	14
Art. 18	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	15
Art. 19	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	15
Art. 20	<i>Obbligazione tributaria</i>	16
Art. 21	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	17
Art. 22	<i>Zone non servite</i>	17
Art. 23	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	17
Art. 24	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	18
Art. 25	<i>Ulteriori riduzioni</i>	18
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni</i>	18
Art. 27	<i>Tributo giornaliero</i>	18
Art. 28	<i>Tributo provinciale</i>	18
Art. 29	<i>Riscossione</i>	19
Art. 30	<i>Dichiarazione TARI</i>	19
Art. 31	<i>Rimborsi e compensazione</i>	21
Art. 32	<i>Funzionario responsabile</i>	21
Art. 33	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	21
Art. 34	<i>Sanzioni ed interessi</i>	22
Art. 35	<i>Importi minimi</i>	23
Art. 36	<i>Trattamento dei dati personali</i>	23
Art. 37	<i>Norma di rinvio</i>	23
Art. 38	<i>Rinvio dinamico</i>	23
Art. 39	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	23

ART.1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii., dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
6. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
8. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il

trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
 - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
 - n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
 - p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
 - q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
 - r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
 - s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
 - t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
 - w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
 - x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
9. - Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
- Per le tipologie raccolte porta a porta: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati;

essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;

- Per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le utenze non domestiche devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

ARTICOLO 3

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Non sono altresì soggetti al tributo:

- a. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b. i locali di proprietà del Comune di Vaiano Cremasco, fatta salva la possibilità da parte dello stesso di applicare la tariffa a quelli non utilizzati in proprio ma dati in gestione a terzi.

UTENZE DOMESTICHE

- a. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

- b. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- c. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - b. centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - c. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - d. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - e. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - f. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - g. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - h. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - i. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - j. superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a esse accessori, quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc.
3. Le circostanze di cui ai comma 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano

le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1.50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

5. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti, distributori di carburante	20%
Verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, vetrerie	20%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	20%

Officine del fabbro, falegnamerie	20%
Caseifici	20%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologi, laboratori di analisi	20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	20%
Allestimenti, insegne	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie	20%

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva), come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, assoggettati alla tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 9

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 10

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il

termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. E' ammessa, su richiesta del produttore presentata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, la richiesta dell'applicazione "a preventivo" della riduzione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo della presentazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con le medesime modalità di cui al comma 3
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si terrà anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 14

PIANO ECONOMICO- FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, allegato "A", secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre successivo.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
7. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.
8. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo le indicazioni del comma precedente.
9. I locali pertinenziali alle case di civile abitazioni si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato "B" del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In

manca, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente alla effettiva destinazione. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 22
ZONE NON SERVITE

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri, calcolati su strada carrozzabile.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile);**
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile);**
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di studio o di lavoro: **riduzione del 30% (quota fissa e quota variabile);**
 - d) abitazioni con compostore (vedasi allegato "C"): **riduzione del 15% (quota variabile).**
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.

ART. 24
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25 ULTERIORI RIDUZIONI

1. Il Comune può deliberare, con apposito atto di competenza consigliare a valenza regolamentare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate in precedenza. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Tutte le riduzioni tariffarie previste nel presente regolamento non sono tra loro cumulabili e saranno concesse a domanda dei soggetti passivi, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Novembre e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.

ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone i cui all'art. 1, comma 837, Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopraccitato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune, con modello F/24, con bollettino di conto corrente postale ed anche mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune può avvalersi di Agenzia delle Entrate Riscossione SPA per la gestione della riscossione del tributo.
2. Il Comune, o il concessionario AdER Spa, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute, e può essere inviato anche per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza 31/05, 30/09 e 31/12 o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad Euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, o il concessionario AdER Spa, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere inviata tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune, oppure, in via residuale, direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- a. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; nel caso di cessazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di gas, energia e acqua;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati nel caso di cessazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante la chiusura dei servizi di gas, energia e acqua;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 Giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente

dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo se più favorevole. Entro lo stesso termine dovranno, altresì, provvedere alla presentazione della dichiarazione di inizio del contribuente subentrante.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla Legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. 70/2011) ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97, seguendo le procedure ivi indicate

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97 e ss.mm.ii. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di Legge.

ART. 35
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad Euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38
RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo Gennaio 2021.

Allegato “A” Utenza Domestica

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

Allegato “B” Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti
--

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

RIDUZIONE PER “COMPOSTAGGIO DOMESTICO”

Oltre alla raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti, Il comune incentiva la pratica del cosiddetto “compostaggio domestico”. Agli utenti che effettuano tale pratica in modo continuativo, utilizzando i rifiuti vegetali e gli avanzi biodegradabili del cibo prodotti dal proprio nucleo familiare (esclusi ossa, pesce, formaggio, uova intere, ...) concede, previa richiesta scritta, una riduzione della tassa smaltimento rifiuti pari al 15%.


I requisiti e le condizioni necessarie, da verificarsi da parte del Comune, per ottenere tale riduzione tributaria sono i seguenti:

- a) possesso o disponibilità, dimostrabile o documentabile, da parte del contribuente di un'area superiore a 80 mq. ove poter realizzare la raccolta dei rifiuti “compostabili” e/o lo spandimento del terriccio ottenuto mediante il compostaggio dei rifiuti medesimi in tale area verde;
- b) possesso o disponibilità di “compostiera”;
- c) pratica reale e continuativa, verificabile in ogni momento da parte del Comune mediante personale dipendente o delegato dal Sindaco in possesso di specifico documento di riconoscibilità, del compostaggio domestico, utilizzando una o più tra le tecniche possibili (cumulo, rete, compostiera fissa o rotante, cassetta con lombrichi, ecc..);
- d) utilizzo di pattumiera specifica per gli scarti vegetali;
- e) effettuare il compostaggio esclusivamente con compostiere chiuse se su area inferiore a 1.000 mq. o comunque se il luogo di compostaggio è distante più di 10 metri dal confine dell'abitazione più vicina;
- f) divieto di comportamenti atti a creare pregiudizi a terzi;
- g) divieto di conferire scarti vegetali ed organici alla raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani;
- h) totale assenza di scarti vegetali ed organici in altri sacchi.

In caso di sospensione prolungata e/o definitiva della pratica del compostaggio, dovuta a cause di forza maggiore o per scelta, dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio comunale competente.

Il mancato rispetto delle comunicazioni indicate in precedenza, comporterà la decadenza dell'agevolazione tariffaria fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie che saranno stabilite con apposito provvedimento.

COMUNE DI VAIANO CREMASCO Provincia di Cremona	
15. GIU. 2021	
Prot. n. <u>5028</u>	
Cat. <u>1</u> Clas. <u>4</u>	<u>2021b</u>



ALLEGATO ALLA DELIBERA CC/100

N. 31 DEL 30/06/2021

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Liverani Minzoni

COMUNE DI VAIANO CREMASCO

VERBALE N. 13/2021

SEDUTA DELL'ORGANO DI REVISIONE

14-06--2021

**ESPRESSIONE DEL PARERE DEL REVISORE DEL CONTO IN
RELAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

" Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)".

Il Revisore ha ricevuto dall'Ente in data 14-06-2021 la richiesta di espressione parere in relazione a quanto in oggetto.

Il Revisore ha quindi:

- verificato la documentazione inviata e rileva che il Regolamento inviato risponde ai dettati normativi;
- ha preso atto delle certificazioni di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciate dalla Responsabile di servizio;
- conclude quindi la verifica.

Il Revisore, quindi, in relazione a questa richiesta di parere ed ai documenti che gli sono stati sottoposti, esprime parere favorevole, pur sollecitando l'Ente ad effettuare le opportune previsioni di gettito e ad eventualmente modificare di conseguenza le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2021 – 2023 garantendone l'equilibrio.

Brescia/Vaiano Cremasco, 14/06/2021

Il Revisore Unico

Dott. Alberto Colombini



COMUNE DI VAIANO CREMASCO

Provincia di Cremona

Telefono 0373/278015 – Fax 0373/278041

Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Commento

Il regolamento è stato aggiornato in seguito all'emanazione del D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio.

In merito è stata previsto:

- *Il coordinamento della disposizione contenuta nell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013. In proposito si è ritenuta applicabile la prima riduzione solamente alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno 5 anni, avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur rimanendo all'interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonomo i propri rifiuti urbani. In proposito si sottolinea che la norma del comma 649 espressamente prevede l'avvio al riciclo e non si ritiene estensibile ad ogni forma di recupero, come invece indicato nella nota del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021.*
- *La disciplina della comunicazione che le utenze non domestiche devono presentare al fine di scegliere tra il gestore pubblico il o ricorso al mercato, per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito sono state recepite le disposizioni normative emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), riferite ai termini di presentazione delle comunicazioni ed ai relativi effetti.*

Sono stati considerati anche i chiarimenti del MEF e del Mite ai quesiti del Sole 24 Ore, in particolare in merito

- *Alla Tari delle attività industriali (assoggettabilità dei magazzini alla tassazione)*
- *Alle modalità per l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico (obbligatorietà - termini - oggetto della comunicazione - durata)*

Al fine di rendere intelligibile il nuovo testo regolamentare, per ogni articolo si riporta un breve commento.

Art. 1 PRESUPPOSTO

Commento: la norma riprende la definizione del presupposto del tributo contenuta nell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013. Si specifica che il tributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e la finalità del tributo, vale a dire la copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori (come indicato dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013).

Nell'ultimo comma si fornisce la definizione di utenza domestica e di utenza non domestica.

Dalle utenze non domestiche sono state escluse le attività agricole e connesse, poiché l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020, esclude dai rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

ART. 3 SOSTANZA ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Commento: la disposizione rinvia alle norme statali per la definizione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, tenendo conto della soppressione dei rifiuti assimilati, operata dal D.Lgs 116/2020. Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal comune.

In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D.Lgs 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3 del medesimo D.Lgs 152/2006.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

Commento: la disposizione indica i soggetti passivi del tributo, richiamando quelli previsti dall'art. 1, comma 642, della L. 147/2013, nonché la particolare disciplina dei locali con occupazione di durata temporanea inferiore, nell'arco dell'anno solare, a 6 mesi (comma 643) e dei locali in multiproprietà o dei centri commerciali integrati (comma 644).

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Commento: la disposizione specifica la definizione di locale e di area scoperta, non contenute nella norma di legge. In particolare, per i locali, si chiarisce che, in virtù dell'attrazione alla tassazione di tutti i locali posseduti o detenuti suscettibili di produrre rifiuti urbani, si considerano soggetti tutti quelli anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Commento: la norma riepiloga i locali e le aree non soggette al pagamento del tributo. In particolare, per quanto concerne quelli "non suscettibili di produrre rifiuti", ricollegandosi alla previsione di cui all'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, si procede ad indicare le fattispecie rientranti in tale definizione. Ovviamente, pur trattandosi di ipotesi che "di norma" non comportano la potenzialità di produzione dei rifiuti, è rimesso al prudente apprezzamento di ciascun ente l'indicazione di tutte o alcune delle casistiche sopra riportate, anche in relazione alle peculiarità locali. Il comma 3, pur se non espressamente previsto dalla legge, in linea di continuità anche con l'orientamento ministeriale sussistente nei previgenti tributi in materia, specifica l'onere in capo al contribuente di dichiarare anche i locali/aree non suscettibili di produrre rifiuti, fornendo gli elementi o la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Commento: la norma definisce la superficie tassabile del tributo individuandola come previsto dai commi 645-648, dell'art. 1, della L. 147/2013.

ART. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Commento: la disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 esclude dalla determinazione della superficie tassabile quella in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori. Pur avendo la norma richiamato il concetto di "prevalenza" della produzione di rifiuti speciali, al fine di individuare le superfici non tassabili, si ritiene che debbano essere considerate solo quelle in cui avviene in modo nettamente prevalente o esclusivo la produzione di rifiuti speciali in via continuativa, risultando altrimenti priva di significato la disposizione del successivo comma 682, punto 5, lettera a, dell'art. 1 della L.

147/2013, la quale prevede che il comune nel regolamento individua le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.

Nel comma 2 il comune prevede le differenti categorie di attività e le relative percentuali di abbattimento, seguendo le indicazioni ivi riportate. Nella determinazione delle percentuali, oltre a tenere conto dei parametri tecnici di produttività di rifiuti speciali da parte delle diverse categorie di attività individuate, occorre considerare che, in base al dettato del comma 682 sopra richiamato, la percentuale di abbattimento va applicata sull'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il comma 4 disciplina quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013, in base al quale i comuni, con il regolamento individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (leggasi ora di considerarli urbani). In particolare il comma 4 definisce cosa si intenda per aree di produzione e per magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle medesime.

Il comma 5 disciplina l'adempimento dichiarativo posto a carico del contribuente per usufruire della detassazione e la documentazione che deve essere presentata in allegato alla dichiarazione e successivamente ogni anno, al fine di comprovare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali a carico del produttore.

ART. 9 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

Commento: La norma recepisce la facoltà concessa dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs 116/2020, alle utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell'opzione, la durata, gli adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. La disposizione ha recepito i termini e le decorrenze stabilite dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, stabilendo in particolare che la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo. Solo per il 2021 la comunicazione deve presentarsi entro il 31 maggio, sempre con effetto dal 1° gennaio 2022. Il comma 1 ribadisce la facoltà per l'utenza non domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, come previsto dall'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs 152/2006. Il comma 2 prevede, in aderenza a quanto stabilito dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, che gli utenti che fuoriescono dal servizio pubblico devono avviare al recupero tramite un soggetto esterno tutti i rifiuti urbani prodotti, nonché chiarisce che l'esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni. Sussistendo tali condizioni l'utente ha diritto a non corrispondere la quota variabile del prelievo, Si consente comunque all'utente di rientrare nel servizio pubblico anche prima della scadenza del termine quinquennale, indicando sulla base di quali elementi il gestore pubblico deve valutare l'eventuale riammissione dell'utente. Inoltre, tenuto conto che la disposizione dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 subordina l'eliminazione della quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti alla dimostrazione dell'avvio al recupero degli stessi, mediante apposita attestazione del soggetto che ha provveduto al recupero, nel regolamento si prevede un apposito obbligo in capo al contribuente interessato di presentare annualmente idonea documentazione entro il termine cadente nell'anno successivo stabilito dal Comune. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o della sua inidoneità, la quota variabile è dovuta. Nel comma 3 è specificato che la scelta per il servizio pubblico oppure per il mercato deve essere esercitata presentando apposita comunicazione al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo (31 maggio per il 2021, con decorrenza dal 01/01/2022) Sono inoltre dettagliati gli elementi che la comunicazione deve contenere. In particolare, si richiede che la stessa indichi i quantitativi stimati di rifiuti urbani che saranno gestiti in modo autonomo, destinandoli al recupero, e che riporti l'indicazione e la documentazione

comprovante l'esistenza di un rapporto contrattuale, di durata almeno pari a 5 anni, con un soggetto debitamente autorizzato. Viene inoltre disciplinato il termine per la presentazione della comunicazione di scelta da parte delle nuove utenze (o dei subentri), con decorrenza stabilita dal Comune. Il comma precisa, inoltre, come evincibile dal comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e come confermato dalla nota del Ministero della Transizione ecologica del 12/04/2021, che l'opzione per il servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni.

Il comma 4 disciplina gli effetti dell'omessa comunicazione nei termini, evidenziando che l'utente continua a rimanere nel servizio pubblico. Nell'ipotesi di gestione pubblica si ritiene che l'utente abbia la facoltà (ed il comune la possibilità di consentire allo stesso) di avviare in modo autonomo al riciclo alcune frazioni di rifiuto urbano. In questo caso il comune potrebbe pretendere, al fine di un più ordinato ed efficiente svolgimento del servizio, che il contribuente comunichi preventivamente quali frazioni non saranno conferite al gestore pubblico.

ART. 10 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, in base alla quale "per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati". La novella ha abrogato il previgente comma 661 ove si stabiliva una detassazione obbligatoria proporzionale ai rifiuti assimilati avviati al recupero in forma autonoma.

La disposizione si rivolge alle utenze non domestiche che hanno optato per il gestore pubblico, consentendo che alcune frazioni di rifiuti urbani siano avviati al riciclo in modo autonomo.

Si ricorda che nella norma regolamentare non deve essere snaturata la finalità voluta dalla legge, ovvero come affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 585 del 29/01/2018, "La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita". Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il limite massimo della riduzione in parola non può essere inferiore al totale della quota variabile. Tuttavia, si evidenzia che il nuovo contesto normativo introdotto dal D.Lgs 116/2020, che discrimina tra gli utenti non domestici che decidono di fuoriuscire del tutto dal servizio pubblico e quelli che invece continuano ad avvalersene per conferire i propri rifiuti urbani prodotti, renda necessario, oltre che opportuno, far concorrere quest'ultimi utenti al sostenimento di almeno una quota dei costi variabili, anche se, sulla base del rapporto percentuale definito dal regolamento, risultino riciclare tutti i rifiuti urbani prodotti. Ciò anche considerando che l'applicazione dei coefficienti Kd al fine di determinare i rifiuti prodotti conduce sovente ad una sottostima di quest'ultimi.

La disposizione è stata adeguata alla nuova definizione di rifiuti urbani contenuta nell'art. 183, comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificata dall'art. 1, comma 9, del D.Lgs 116/2020. La disposizione dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la quale fa riferimento all'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, è stata adeguata alla nuova normativa che ha abrogato la definizione di rifiuti assimilati, sostituendo il riferimento a quest'ultimi rifiuti con quelli urbani.

ART.11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

Commento: l'articolo riprende la previsione contenuta nell'art. 1, commi 651 e 652, della L. 147/2013. Le tariffe sono determinate in base ai criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato".

Il comma 3 riprende le regole per l'approvazione delle tariffe sancite dall'art. 1, comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Il comma 4 riprende la previsione del nuovo art. 193 del D.Lgs 267/2000, in base al quale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, laddove si rilevi uno squilibrio, è possibile incrementare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali per ripianare lo stesso, anche se scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

ART.12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Commento: l'articolo si limita a riprendere quanto previsto dall'art. 1, comma 655, della L. 147/2013. Nel successivo comma si richiama quando determinato da Arera circa la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, con il contributo ministeriale annuale. Il comma specifica che dal contributo statale va detratto il tributo provinciale, sulla base di quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 17/2009.

ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Commento: La stesura dell'articolo prevede l'adesione oltre alle norme statali che disciplinano il piano economico finanziario anche ai principi dettati dall'ARERA che svolge il suo compito in virtù della delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della legge 205/2017.

ART. 14 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Commento: L'articolo rimanda alla vigente delibera Arera n. 443/2019.

ART. 15 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Commento: l'articolo definisce l'articolazione e la modalità di determinazione delle tariffe del tributo. Le tariffe devono essere articolate sulla base delle categorie di attività definite dall'allegato B al presente regolamento. La definizione delle categorie, avendo optato per il metodo normalizzato, deve seguire quella prevista dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Commento: Sono richiamate le regole di determinazione della quota fissa e della quota contenute nel D.P.R. 158/99.

ART.17 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Commento: la disposizione disciplina i criteri per l'individuazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

In particolare

- *si stabiliscono le regole per la determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche residenti, nonché i casi in cui si considerano ai fini del conteggio anche soggetti non residenti o che, al contrario, si escludono soggetti invece residenti.*
- *Si stabiliscono le regole per le abitazioni occupate da soggetti non residenti, tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel comune*

ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Commento: l'articolo disciplina la determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999.

ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Commento: la norma disciplina i criteri per la corretta classificazione delle utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo.

Il comma 1 prevede l'articolazione delle utenze in base alle categorie definite dal regolamento, come previsto dall'art. 1, comma 682, della L. 147/2013.

Il comma 2 stabilisce che l'inserimento delle diverse utenze nelle categorie avviene sulla base del codice ATECO, dell'autorizzazione o dell'attività dichiarata ai fini IVA.

Il comma 3 stabilisce il criterio per individuare la tariffa nel caso di più attività congiuntamente svolte nello stesso locale e per la classificazione delle attività non esplicitamente individuabili nell'elenco.

Il comma 4 definisce l'applicabilità ad ogni attività economica di una tariffa unica, in base alla classificazione operata, nonché la possibilità di applicare alla medesima attività più tariffe in base all'effettiva destinazione dei locali.

ART. 20 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

Commento: l'articolo disciplina l'aspetto temporale del prelievo, evidenziando come l'obbligazione tributaria nasce il giorno dell'inizio del possesso o della detenzione. La durata dell'obbligazione deve conseguentemente conteggiarsi a giorni, in mancanza di criteri alternativi fissati dalla legge.

La cessazione dell'obbligazione decorre dalla data di cessato possesso o detenzione, a condizione che il contribuente dichiari tempestivamente la stessa. In mancanza il termine dell'obbligazione tributaria decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo prova contraria.

ART.21 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 656, della L. 147/2013.

ART. 22 ZONE NON SERVITE

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 657, della L. 147/2013. L'ente può stabilire o una percentuale unica di abbattimento, minimo del 60%, per tutte le utenze ubicate ad una distanza superiore dal più vicino punto di raccolta a quella indicata nel regolamento, oppure fissare diverse percentuali, graduate in base alla distanza.

Nell'articolo si specifica altresì che per il conteggio della distanza non si considerano le strade private di accesso alle abitazioni.

L'ultimo comma disciplina gli adempimenti in capo al contribuente per fruire della riduzione.

ART. 23 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Commento: la norma disciplina le riduzioni e le esenzioni che il comune può prevedere a norma dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013. Trattasi di opzioni facoltative con indicazione. Per ognuna viene specificato se la riduzione riguarda la quota fissa o quella variabile o entrambe.

Si segnala, al comma 3, la nuova riduzione obbligatoria per ~~le~~ una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, introdotta dall'art. 1, comma 48, della L. 178/2020. Quest'ultima norma sostituisce dal 2021, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014, come confermato dalle posizioni Ministeriali.

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle riduzioni e delle esenzioni, nonché gli adempimenti che deve porre in essere il contribuente per usufruirne.

ART.24 RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere la riduzione del tributo dovuto o l'esenzione in favore delle utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 1, comma 659, L. 147/2013). Tale previsione era già presente nel vecchio regolamento TARI

ART. 25 ULTERIORI RIDUZIONI

Commento: l'articolo disciplina la facoltà concessa ai comuni di prevedere ulteriori agevolazioni in situazioni particolari, con copertura di spesa a carico del bilancio.

L'articolo in questione permetterà all'ente per l'anno 2021 di individuare agevolazioni motivate dalla situazione emergenziale in atto, finanziabili anche con utilizzo di fondi statali.

tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI

Commento: la norma stabilisce che le agevolazioni non sono tra loro cumulabili e la loro applicabilità su richiesta del contribuente interessato.

ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO

Commento: la norma riprende la previsione dell'art 1, commi 662-665, della L. 147/2013. Sono stati inseriti il riferimento al nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'esonero dal versamento della tari giornaliera nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, in base a quanto previsto dal comma 817 del medesimo articolo.

ART.28 TRIBUTO PROVINCIALE

Commento: la norma riprende la previsione dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

ART. 29 RISCOSSIONE

Commento: l'articolo disciplina il versamento della TARI.

Il primo comma ribadisce gli strumenti di pagamento ammessi dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016. E la possibilità per il Comune di avvalersi di AdER Spa.

Il comma 2 stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 689, della L. 147/2013, che il tributo è versato a seguito della liquidazione operata dal comune (anche per il tramite di AdER Spa) che invia al contribuente apposito avviso di pagamento, con annesso modello di versamento precompilato. La norma indica il contenuto minimo dell'avviso, nel rispetto anche della disposizione dell'art. 7 della L. 212/2000. Sono state aggiunte le informazioni ed il riferimento a quanto disposto dalla Delibera ARERA n. 444/2019.

Il comma 3 disciplina le scadenze e le rate del tributo che possono essere liberamente fissate dal comune, purché di norma si consentano almeno due rate a scadenza semestrale. In proposito si può ritenere che la previsione normativa richieda che sia consentito al contribuente versare almeno in due rate e che il pagamento integrale del tributo avvenga in un arco temporale minimo di almeno un semestre, lasciando per il resto un'ampia libertà agli enti.

Il comma 4 disciplina l'importo minimo del tributo, al di sotto del quale non è dovuto il versamento né sono effettuati rimborsi.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

Commento: la norma disciplina la presentazione della dichiarazione TARI, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della L. 147/2013.

ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Commento: la norma disciplina i rimborsi e la compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 164 e 168, della L. 296/2006, richiamati dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Commento: la disposizione riprende quanto previsto dall'art. 1, comma 692, della L. 147/2013.

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Commento: l'articolo disciplina l'attività di controllo e di accertamento del tributo, tenuto conto delle previsioni dell'art. 1, commi 693 e 694, della L. 147/2013, nonché del comma 646 per quanto

concerne la TARI, oltre alle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della L. 160/2019.

Il comma 6 prevede che l'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possano essere affidate, in virtù delle norme vigenti (art.52 del D.Lgs 446/97, art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011) anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate.

ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI

Commento: l'articolo rinvia alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge (commi 695-699, dell'art. 1 della L. 147/2013).

ART. 35 IMPORTI MINIMI

Commento: il limite minimo, dopo l'eliminazione del limite di € 30,00 vigente fino al 31/12/2013 ad opera dell'art. 1, comma 736, della L. 147/2013, si ritiene oggi sia libero. Si ritiene comunque congruo fissare in tale cifra il limite minimo degli avvisi di accertamento.

ART. 37 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Commento: richiamo alla normativa sul trattamento dei dati personali vigente

ART. 38 NORME FINALI E DI RINVIO

Commento: Rinvio alla normativa vigente per quanto non espressamente previsto nel regolamento

ART. 39 RINVIO DINAMICO

Commento: Le norme regolamentari si intendono modificate automaticamente in caso di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali,

ART. 39 ENTRATA IN VIGORE

Commento: Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21.05.2021, n. 69, limitatamente all'anno 2021, i regolamenti Tari (o loro modificazioni) approvati entro il 30.06.2021 entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

La norma opera in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 e dall'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2020, n. 388, in base ai quali i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine per la approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ALLEGATO A – UTENZA DOMESTICA

Commento: Le categorie di contribuenza per le utenze domestiche sono parametrize al numero dei componenti i nuclei familiari.

-

ALLEGATO B – UTENZE NON DOMESTICHE – COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

Commento: Le categorie di contribuenza per le utenze non domestiche rimangono quelle di cui agli allegati al DPR n. 15/1999, ad eccezione della categoria 14-Attività industriali con capannoni di produzione, che viene eliminata.

Le utenze non domestiche rientranti fino allo scorso anno nella tab. 14

ALLEGATO C – RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Commento: Si riporta integralmente la disciplina per l'ottenimento della riduzione per compostaggio domestico in vigore.

Vaiano Cremasco 14.06.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna Manara

